

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE VAGAMONDI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORMIGINE MO VIA PER
SASSUOLO 1

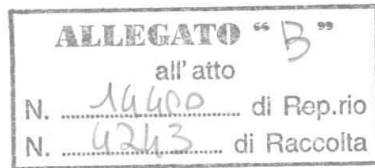
Numero REA: MO - 331989

Codice fiscale: 02801160363

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2007 - Statuto completo	2
--	---



STATUTO
della
COOPERATIVA SOCIALE VAGAMONDI

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita ai sensi della Legge 381/1991 con sede in Comune di Spilamberto (MO), una società cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE VAGAMONDI".
La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale e culturale dei cittadini, mediante l'apporto lavorativo dei soci per lo svolgimento di attività commerciali, produttive, di trasformazione e di servizi finalizzati:

- alla realizzazione dello sviluppo umano, sociale, culturale ed economico di aree e/o fasce svantaggiate della popolazione mondiale;
- alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo delle aree e/o fasce svantaggiate della popolazione mondiale;
- alla creazione di una coscienza collettiva, sia a livello locale che internazionale che ponga lo sviluppo al servizio dell'uomo rispettando l'ambiente, utilizzando con parsimonia le risorse, limitando gli sprechi;
- alla collaborazione tra le persone, nel rispetto delle diversità soggettive e culturali, valorizzando le competenze e le risorse individuali;
- al perseguimento di migliori condizioni sociali, economiche, culturali e professionali per i soci e le comunità coinvolte nell'attività di impresa;
- al sostegno e all'assistenza di persone, nuclei familiari, pluralità o gruppi in situazione personale o sociale di difficoltà, disagio, degrado, devianza o emarginazione;
- all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, creando ove opportuno una specifica e autonoma organizzazione.

La cooperativa si propone altresì:

- di collaborare allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico delle persone in condizioni di difficoltà o di emarginazione sociale;
- di fare attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- di svolgere servizi socio sanitari ed educativi a favore di persone, famiglie, gruppi in situazioni di difficoltà, degrado, emarginazione sociale;
- di collaborare con e tra le persone nel rispetto delle diversità soggettive e culturali valorizzando le competenze e le risorse individuali;
- di sensibilizzare ad una cultura di pace, solidarietà e giustizia sociale;
- di fare crescere una cultura e una sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura, delle sue risorse, alla difesa della salute e che abbiano come presupposti fondamentali il riutilizzo delle cose e non il consumo esasperato.

La Cooperativa, costituita da persone a vario titolo interessate al perseguimento delle finalità generali sopra indicate, opererà secondo i principi della mutualità, associando coloro che

prestano la propria attività di lavoro nella cooperativa, creando per essi opportunità di lavoro e operando per migliorarne le condizioni.

Su delibera dell'organo amministrativo essa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di lucro.

Secondo quanto indicato nel 6° Principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la cooperativa, per perseguire compiutamente i propri scopi, coopera attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, sia nazionali che internazionali.

La Cooperativa potrà comunque avvalersi anche delle prestazioni di terzi non soci.

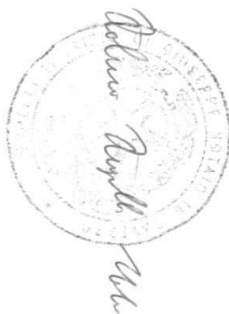
Art. 4 - OGGETTO

Per conseguire gli scopi sociali la cooperativa svolgerà attività principalmente nel settore della produzione lavoro, dei servizi, della distribuzione dei prodotti del "commercio equo e solidale" provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e di altri prodotti di diversa provenienza le cui condizioni di produzione siano comunque eque per i produttori e rispettose dell'ambiente e delle persone; questo allo scopo di fornire un servizio di educazione alla mondialità, all'adozione di uno stile di vita rispettoso di uno sviluppo equo e sostenibile e dell'ambiente e di favorire e sostenere gruppi di produttori autogestiti, offrendo loro canali di diffusione per i loro prodotti superando, ove possibile, il ricorso a intermediari e grossisti.

Per il conseguimento degli scopi sociali saranno oggetto dell'attività:

- la commercializzazione di prodotti alimentari e artigianali prevalentemente del Commercio Equo e Solidale;
- la promozione di iniziative di economia solidale mediante la commercializzazione di prodotti provenienti dalla cooperazione sociale e dall'economia eco-compatibile;
- la divulgazione e la formazione dei propri soci nonché dell'opinione pubblica sui temi del consumo critico, della finanza etica, della sostenibilità ambientale, dell'equità sociale nonché ai problemi dello sviluppo dei Paesi economicamente svantaggiati, sostenendo le campagne di sensibilizzazione e pressione condotte a livello nazionale ed internazionale, volte a perseguire gli obiettivi del Commercio Equo e Solidale;
- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione;
- l'avvio e il mantenimento di contatti diretti con esperienze marginali di autosviluppo, sia in loco che nei Paesi economicamente svantaggiati mediante l'importazione e la commercializzazione di eventuali prodotti, l'organizzazione di viaggi di scambio, la diffusione di informazioni ed ogni altro mezzo idoneo per permettere la conoscenza di luoghi, persone, modalità di vita e produzione che possano associarsi ai concetti con cui si definisce il Commercio Equo e Solidale;
- lo svolgimento di attività che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta italiana del Commercio Equo e Solidale";
- la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione di

Lucia Cella



tali conoscenze si attua mediante l'offerta di prodotti, servizi, materiale informativo, incontri, corsi, seminari e simili nel rispetto delle migliori condizioni sia per i produttori che per i fruitori.

- Lo svolgimento di attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti gli scopi sociali;
- organizzare, gestire e promuovere attività di informazione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non violenta dei conflitti e di educazione alla pace e alla mondialità;
- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere.

La Cooperativa potrà inoltre:

- acquisire a qualunque titolo e gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti, alle condizioni previste dal presente statuto. Tale attività è limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- consorzarsi ad altre cooperative, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi consortili e fidejussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
- partecipare, anche con oblazioni, a iniziative benefiche conformi agli scopi sociali;
- ricevere liberalità da impiegare al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- promuovere il risparmio etico, indirizzandolo verso i canali istituzionali. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, commerciale, industriale, agricola necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti economici e non, ivi comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
- potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

Sono espressamente escluse le attività per le quali sono richieste specifiche autorizzazioni non in possesso della società.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 – Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e/o che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I soci verranno distinti nelle categorie di soci cooperatori o soci sovventori.

Sono soci cooperatori.

a) coloro che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura e entità o che godono a vario titolo dei servizi prestati dalla cooperativa;

b) i volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;

c) coloro che come elementi tecnici e amministrativi in numero non superiore ai limiti consentiti dalla legge potranno essere ammessi come soci.

Alla cooperativa possono altresì aderire le persone giuridiche, le associazioni riconosciute e non riconosciute, che abbiano scopi analoghi o affini, o quelle nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività previste nello statuto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Nella domanda di ammissione il socio deve:

a) indicare, oltre alle proprie generalità, l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la categoria di socio nella quale chiede di essere iscritto, in caso di persona giuridica allegare l'atto deliberativo dal quale si evinca la persona fisica delegata alla rappresentanza sociale e la volontà di associarsi;

b) impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti degli organi interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

c) impegnarsi a svolgere attività lavorativa e/o altre collaborazioni inerenti le attività della Cooperativa;

d) impegnarsi a sottoscrivere e versare, all'accoglimento della domanda, la quota sociale;

e) espressamente dichiarare di accettare la clausola arbitrale contenuta nel presente Statuto.

L'ammissione a socio è deliberata dall'organo amministrativo.

Art. 6 – Soci in prova

La Cooperativa potrà attribuire la qualità di "socio in prova" a chi intenda valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa quale socio.

Essi costituiranno una speciale categoria di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo, nonché dal regolamento interno all'uopo approvato dall'assemblea dei soci.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In materia di recesso ed esclusione si applicano al "socio in prova", in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni di cui ai successivi artt. 9 e 11, nonché le disposizioni regolamentari di cui in precedenza.

Art. 7 – Delibera di ammissione

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Il nuovo ammesso dovrà provvedere al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo.

Ai fini della costituzione del rapporto mutualistico, l'adesione ha effetto immediato; l'attribuzione dei diritti di voto, invece, è subordinata all'adempimento degli obblighi di versamento conseguenti all'ammissione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello comunicato con la domanda di ammissione e risultante dal libro soci. La variazione del domicilio dovrà essere

tempestivamente comunicata a cura del socio alla Cooperativa con lettera raccomandata.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art. 8 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da morte, recesso, esclusione e, per le persone giuridiche, anche dallo scioglimento.

Art. 9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il socio può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa, quando non intenda proseguire nelle attività di lavoro e/o di collaborazione agli scopi nell'ambito della Cooperativa. Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata alla Cooperativa con preavviso di almeno sei mesi. Tale termine potrà essere prorogato di altri tre mesi in relazione alla necessità di definire tra socio e società rapporti in corso. Il recesso ha effetto immediato sia per lo scioglimento del rapporto sociale che del rapporto di scambio mutualistico.

Art. 10 - Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso del valore nominale delle quote con le modalità previste nell'articolo 13.

Art. 11 - Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che, pur avendo perduto i requisiti per l'ammissione o non trovandosi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, non presenti domanda di recesso;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Per i soci che prestano attività di lavoro dipendente nei confronti della cooperativa, l'esclusione potrà inoltre essere deliberata nei confronti del socio:

- e) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento o nel CCNL di riferimento;
- f) per il quale il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

In ogni caso, per il socio-lavoratore lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto di lavoro.

- g) la cessazione della certificazione dello stato di svantaggio.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione Arbitrale, regolata dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione della quota

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno diritto:

a) al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato; il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dalla approvazione del bilancio stesso;

b) al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito.

E' comunque facoltà dell'organo amministrativo compensare su tali rimborsi eventuali crediti vantati dalla cooperativa, a qualsiasi titolo, verso il socio uscente.

Art. 14 - Richiesta di rimborso, termini di decadenza e limitazioni.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere c), d), e) ed h), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 - Soci sovventori

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, potrà essere consentita l'ammissione di soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59.

Art. 16- Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili di valore nominale non inferiore a 25 né superiore a 500 euro.

La Società ha facoltà di ricorrere alla dematerializzazione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 2346 codice civile.

Art. 17 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione, indicando il nominativo dell'acquirente, all'Organo Amministrativo che deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;



- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; _____
- c) il termine minimo di durata del conferimento; _____
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; _____
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso; _____

Ad ogni socio sovventore spetterà un voto, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte; tuttavia, qualora un socio sottoscriva più di 150 azioni, gli verrà attribuito un voto ogni 100 azioni o frazione superiore a 50, con un massimo di 5 voti. _____

I soci sovventori non possono esprimere più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale. _____

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. _____

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. _____

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. _____

Art. 19 – Recesso dei soci sovventori _____

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito al momento della sottoscrizione. _____

Al socio sovventore receduto o escluso spetta il rimborso del capitale sottoscritto e versato nella misura stabilita dall'art. 16, salvo che, al momento dell'emissione, non sia stato stabilito che non si tiene conto di eventuali perdite, se non della quota che eccede il valore complessivo del capitale dei soci cooperatori e delle riserve. _____

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale rispetto ai soci cooperatori per l'intero valore nominale.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione. _____

TITOLO V _____

PATRIMONIO SOCIALE _____

Art. 20 - Patrimonio sociale _____

Il patrimonio sociale è costituito: _____

- A) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore fissato entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge. _____
- B) dal fondo di riserva legale indivisibile; _____
- C) dalle riserve previste dalla legge e dal presente statuto, od istituiti a copertura di particolari rischi; _____

Le riserve e i fondi di cui ai punti B) e C), salvo l'eventuale riserva da sovrapprezzo, sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904; per tale motivo non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa. _____

art. 21 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote _____

Le quote sono sempre nominative ed indivisibili. _____

Le quote non possono essere cedute a soci o a terzi con effetto verso la società senza la

preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo. _____

Il valore complessivo della quota posseduta da ciascun socio non può superare il limite massimo consentito dalla legge. _____

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 – Elementi costitutivi

Il patrimonio sociale è costituito: _____

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore a 25 €; _____
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; _____
- c) dalla riserva da sovrapprezzo delle quote, formata con le somme versate dai soci; _____
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. _____

Salvo la riserva da sovrapprezzo di cui alla precedente lett. c), le riserve sono indivisibili e pertanto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. _____

Art. 23 – Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. _____

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 5 relative al potenziale acquirente. _____

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle richieste. _____

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. _____

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in sede arbitrale. _____

Art. 24 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. _____

Alla fine di ogni esercizio, nei termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, l'Organo Amministrativo provvede a predisporre il bilancio annuale che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. _____

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: _____

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); _____
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; _____
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; _____
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. _____

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare la totalità degli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. _____

In ogni caso è fatto divieto di: _____

- ? distribuire dividendi in misura superiore a quella citata all'articolo 2514 del codice civile al 1° comma lettere a); _____
- ? remunerare strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione a soci cooperatori in misura superiore a quella citata all'articolo 2514 del codice civile al 1° comma lettere b); _____
- ? distribuire riserve tra i soci cooperatori come previsto all'articolo 2514 del codice civile al 1° comma lettere c). _____

Art. 25 – Ristorni

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio potrà appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, conformemente a quanto disposto dal regolamento interno. _____

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto dal regolamento. _____

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: _____

- a) erogazione diretta; _____
- b) aumento della quota di capitale detenuta da ciascun socio; _____

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

art. 26 – Organi sociali

Gli organi della società sono: l'Assemblea dei Soci, l'organo amministrativo, il Collegio Sindacale, se nominato. _____

art. 27 – Decisione dei soci – Competenze dell'assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che l'Amministratore unico od uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. _____

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: _____

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; _____
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo; _____
- c) l'eventuale nomina del Collegio Sindacale; _____
- d) la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori o all'Amministratore unico ed ai sindaci; _____
- e) l'approvazione dei regolamenti interni; _____
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo; _____
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci. _____

Le deliberazioni potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta con la sottoscrizione, da parte dei soci, di un documento che contenga con chiarezza l'oggetto della deliberazione ed il consenso alla stessa. Se è stato nominato il Collegio sindacale, tale documento dovrà essere trasmesso anche a tutti i sindaci. Per la validità di tali deliberazioni occorre il consenso della maggioranza assoluta dei soci. _____

Quando si tratta di deliberare sulle materie indicate alle lettere f) e g) del secondo comma, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare. _____

Art. 28 – Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante trasmissione o consegna _____

dell'avviso di convocazione a tutti i soci, amministratori e sindaci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera, fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione indicato dal socio. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 – Quorum costitutivi e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni che modificano l'atto costitutivo oppure relative ai regolamenti che disciplinano i rapporti mutualistici, saranno assunte dall'assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con tanti voti che rappresentino almeno i due terzi dei soci presenti.

Art. 30 – Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 – Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente; in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 – Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il tempo determinato dall'assemblea che li nomina e sono rieleggibili. In caso di durata a tempo determinato scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.



L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 34 – Compiti dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge e dallo statuto.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, esso potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Spetta al Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 35 – Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi normalmente non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati quanto prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le deliberazioni potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta con la sottoscrizione, da parte della maggioranza degli amministratori, di un documento che contenga con chiarezza l'oggetto della deliberazione ed il consenso alla stessa. Se è stato nominato il Collegio sindacale, tale documento dovrà essere trasmesso anche a tutti i sindaci. La deliberazione per consultazione scritta, tuttavia, non è ammessa per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.

Art. 36 – Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti all'Amministratore unico od agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 37 – Rappresentanza

L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 – Collegio Sindacale

Oltre che nei casi in cui risulti obbligatoria per legge, la nomina del Collegio Sindacale potrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo o per iniziativa di tanti soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il Collegio Sindacale, quando viene nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne elegge anche il presidente.

Qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere retribuiti, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 39 – Compiti del Collegio Sindacale

Se nominato, il Collegio Sindacale svolge le funzioni che sono ad esso affidate dalla legge.

Tuttavia, l'Assemblea che procede alla nomina del Collegio Sindacale, potrà incaricarlo anche del controllo contabile: in tal caso dovrà essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 40 – Clausola arbitrale

Esperito inutilmente un preventivo tentativo di conciliazione, anche tramite l'apposita camera di conciliazione attiva territorialmente presso la Camera di Commercio competente, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le modalità di cui al successivo comma:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore comporta l'adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 – Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 100.000 (centomila/00);

b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli Arbitri sono nominati dai competenti organi della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio della Provincia ove ha sede la società.

La domanda di arbitrato dovrà essere comunicata alla Società, anche quando concerne i rapporti tra i soci. Quando la società è parte nell'arbitrato, la domanda dovrà essere depositata presso il Registro delle Imprese a norma dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo equità con lodo non impugnabile, salvo quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo diverso termine stabilito dalla Camera Arbitrale all'atto della designazione e salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la

scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 – Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 – Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato dai soci eventualmente rivalutato, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni o integrazioni.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze di cui all'art. 29.

Art. 45 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Enrica Tiffa
Aluisio Agnelli

